



***STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "A.DI.CON." - ONLUS
Associazione Non Lucrativa di Utilità Sociale***

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDALE A DIFESA DEI CONSUMATORI
E CONTRIBUENTI ITALIANI**

COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, OGGETTO SOCIALE

ART 1) E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale e Solidale a Difesa dei Consumatori e Contribuenti Italiani - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - in breve denominata come Associazione " A.DI.CON."- ONLUS, **ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460.** L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

ART 2) L'Associazione ha sede legale in Albano Laziale (RM), Via Colonnelle 13, ed ha durata a tempo illimitato. L'associazione potrà istituire e chiudere sedi secondarie o sezioni, anche in altre città d'Italia o all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle mansioni nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci o associati che potranno ricevere dei compensi, qualora autorizzati e da determinarsi dal Consiglio Direttivo e comunque, per gli organi amministrativi e di controllo, non superiori ai compensi massimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10.10.1994 n. 645, dal d.l. 21.06.1995 n. 239, convertito dalla legge

03.08.1995 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni; per i lavoratori dipendenti non superiore al 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente. L'Associazione adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

ART 3) L'Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di mutua solidarietà sociale e difesa degli interessi tutelati. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni, anche occasionali, ed ha per scopo la tutela, la difesa, la salvaguardia, la dignità e la realizzazione del cittadino, quale soggetto degno di assistenza e garanzia. L'Associazioni di adopererà per la promozione al lavoro e per i diritti della famiglia nella sua integrità e sfericità giuridico e sociale. Promuoverà azioni a difesa dei cittadini, dei contribuenti, dei consumatori e di chiunque versi in stato di bisogno e necessiti di assistenza e difesa legale, giuridica, contro azioni vessatorie, illegittime e pressanti esecuzioni da parte di enti e istituzioni bancarie, assicurative, fiscali, siano esse private o statali, nazionali o transnazionali, tutelando, sia individualmente che collettivamente, gli interessi di tutti i cittadini, intesi come consumatori e utenti di servizi pubblici e privati, difendendoli, se necessario, dinanzi all'autorità giudiziaria e amministrativa e agli organismi internazionali. L'Associazione si adopererà nel tutelare e rappresentare in ogni sede a qualsiasi livello gli interessi economici e morali della proprietà immobiliare rappresentando i proprietari quali utenti e consumatori dei servizi che si riferiscono al patrimonio immobiliare, assistendoli in tutte le questioni di carattere giuridico, sociale, amministrativo, tributario, fiscale, tecnico presso Enti, Sindacati, Organismi, Uffici pubblici o privati, sia in sede amministrativa che giudiziaria, sia in sede fiscale/tributaria, legale, sia sindacale, ovunque siano coinvolti gli interessi della categoria. L'Associazione potrà promuovere anche progetti di solidarietà sociale in territorio nazionale ed internazionale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali, per i minori, anziani, ammalati e diversamente abili, extracomunitari e chiunque rivesta la qualifica di uomo. Potrà adoperarsi come Ente di formazione e aggiornamento professionale cercando di ottenere anche Fondi Europei da utilizzare per dette prestazioni. Potrà promuovere corsi di formazione professionale, di qualificazione e riqualificazione, manifestazioni ed iniziative,

convegni, incontri, seminari e corsi, anche scolastici ed universitari, di informazione, educazione e di orientamento. Potrà utilizzare spazi giornalistici e tempi d'antenna radiotelevisivi affinché gli stessi consumatori possano conoscere come non essere vittime di abusi, speculazioni, truffe e frodi. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana, nella carta dei diritti dell'uomo e dell'individuo, nella tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e della famiglia internazionalmente riconosciuti, che hanno ispirato l'associazione stessa e che si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona, senza distinzione alcuna tra razze, etnie, colori, religioni e culture. *Tutti viviamo sotto l'azzurro del cielo, tutti siamo cittadini della stessa terra e figli dello stesso creatore. L'Associazione si identificherà nello slogan "Basta Soprusi".*

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:

- a) di stabilire rapporti personali interattivi con chiunque, rapporti diretti e capaci di difendere e tutelare gli interessi degli uomini e delle persone in azioni di assistenza e difesa legale e giuridica contro le condotte ingiuste promosse da enti e istituti fiscali, bancari, assicurativi ed ogni altro ente pubblico o privato che agisca contro gli interessi del cittadino in difficoltà e disagio anche economico finanziario;
- b) di avere attenzione verso situazioni di oppressione e difficoltà, anche economiche presenti sul territorio nazionale ed internazionale, per ivi intervenire a difesa dei singoli o associazioni, contribuenti e consumatori, famiglie e comitati, enti e federazioni al fine di stabilire una azione comune contro le azioni ingiuste degli enti, società assicurative, bancarie, statali fiscali ed ogni altra entità rilevante giuridicamente; promuovendo altresì progetti transnazionali ed internazionali di solidarietà e volontariato con sostegno da parte di cittadini liberi, enti, associazioni, enti di culto e governo;
- c) di tutelare gli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti ricorrendo eventualmente a tutti gli strumenti, dalla costituzione di parte civile nel processo penale, dalla costituzione nel processo civile e amministrativo, nonché adoperarsi in tutte le azioni e ricorsi possibili in sede amministrativa, giurisdizionale, al fine di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di evitarne l'inserimento e di accertare l'inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi ed ogni altro atto e comportamento lesivo degli interessi dei consumatori;

d) di prevenire, con ogni mezzo consentito dalla legge, il fenomeno dell'usura e di sovraindebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, anche attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati.

e) di difendere gli interessi economici e giuridici dei consumatori quali proprietari immobiliari ricorrendo eventualmente a tutti gli strumenti giuridici, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede civile e penale, al fine di tutelare il "patrimonio della casa", contro pregiudizievoli e gravami di ogni tipo, contro eventuali azioni espropriative di Enti, Comuni, Privati e contro procedure esecutive ingiuste promosse da Istituti di Credito, Enti, Società, Privati o chiunque altro metta a repentaglio il diritto alla casa.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione degli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o della partecipazione ad altre associazioni, società, Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

ART 4) L'Associazione, essendo qualificata ai sensi del D. Lgs. 460/1997 quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, provvederà a comunicare alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente per territorio, la propria iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di ONLUS.

SOCI

ART 5) Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta, domanda sulla quale deciderà senza obbligo di motivazione l'assemblea dei soci. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci, possono essere:

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo;

- Soci Onorari

Sono soci Onorari le persone fisiche, giuridiche o gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo e che saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo;

- Soci Ordinari

Sono gli associati che decidono di contribuire in maniera attiva, sia persone fisiche che giuridiche, che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria o mediante conferimento in denaro o in natura secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART 6) Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri e devono corrispondere la medesima quota sociale.

ART 7) La qualità di socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- c) Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
- d) Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 8) Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta nonché per sopperire alle spese di funzionamento saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti anche da attività associative (manifestazioni, iniziative e ogni utile risorsa);
- c) da ogni altro contributo, comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non potranno chiedere la divisione delle risorse comuni, i proventi delle attività, gli utili, gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve il capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART 09) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- f) Il Collegio dei Probiviri.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART 10) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'assemblea ha, il compito di:

- a) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) eleggere ogni tre anni il Comitato Direttivo;
- d) eleggere ogni tre anni il Presidente;
- e) eleggere ogni tre anni il Vice-Presidente, che congiuntamente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di sua incapacità ovvero assenza dall'Italia;
- f) eleggere ogni tre anni la Segreteria Nazionale;
- g) eleggere ogni tre anni il Collegio dei Probiviri;
- h) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- i) deliberare le modifiche statutarie;
- j) deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione;
- k) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

ART 11) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante affissione nella Sede Nazionale e pubblicazione sul sito web ufficiale, almeno quindici giorni prima della data prevista. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima che in eventuale seconda convocazione.

ART 12) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

ART 13) Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti al momento del voto, con la maggioranza dei due terzi se la delibera riguarda modificazioni statutarie ed almeno la maggioranza dei soci se la delibera riguarda lo scioglimento dell'Associazione. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, firmati dal Presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART 14) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

ART 15) I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

ART 16) Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART 17) Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

IL PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE

ART 18) Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- a) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- b) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;

- d) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- e) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente mediante delega.

IL COLLEGGIO DEI PROBIVIRI

ART 19) L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ESERCIZIO SOCIALE

ART 20) Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART 21) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo.

ART 22) In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l'Associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs 460/97.

ART 23) Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 di aprile successivo. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e

corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART 24) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

ART 25) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART 26) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART 27) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.